



PROROGA PER I VERSAMENTI DI UNICO 2013

Con il DPCM in corso di pubblicazione in G.U., è stato **prorogato** dal 17 giugno (il 16 giugno cade di domenica) al **8 luglio 2013 il termine per il versamento, senza interessi, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2013** (anche unificati) **e IRAP 2013**; slitta, invece, dal 9 luglio al 20 agosto 2013 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

Beneficiano della proroga dei termini:

- tutti contribuenti, persone fisiche e non, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità (es. inizio e cessazione dell'attività, non normale svolgimento dell'attività), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare **non superiore al limite** stabilito per ciascuno studio di settore;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti, cioè i soggetti che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. nuovi minimi).

Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l'IRAP, le imposte sostitutive e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 17 giugno 2013 (senza maggiorazione dello 0,4%).

A titolo esemplificativo, beneficiano quindi del differimento il versamento della "cedolare secca", dell'imposta sul valore degli immobili all'estero posseduti nel 2012, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero detenute nel 2012, del contributo di solidarietà del 3% sui redditi IRPEF superiori a 300.000 euro.

Nessun differimento riguarda, invece, i versamenti dell'IMU, la cui scadenza per la prima rata del 2013 resta ferma al 17 giugno 2013.

Slittano, inoltre, i termini per i pagamenti in caso di opzione per la **rateizzazione**, con la conseguenza che le rate successive alla prima, differita al 8 luglio 2013, devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Rimangono, invece, invariati i termini ordinari del 17 giugno 2013, senza maggiorazione di interessi, e del 16 luglio 2013, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo per i contribuenti, "estranei" agli studi di settore (es. perché l'attività è soggetta a parametri) e, diversamente dall'anno scorso, per le persone fisiche diverse da quelle precedentemente evidenziate (cioè persone fisiche che non esercitano attività economiche o che non sono soci di società di persone o di società di capitali "trasparenti")

La proroga in esame non interessa, infine, i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 18 giugno 2012 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (ad esempio, le società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2012 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) ovvero della data di chiusura del periodo d'imposta (ad esempio, le società di capitali con esercizio 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013).